



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

Prot: 6085 /10.VII.1 n.52 (da citare nella risposta)

Firenze, 24 /XI/2010

Oggetto: istanza Consigliere Comunale sig. Mauro Ferrini - lamentata esclusione del diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui al punto 5 della comunicazione del Sindaco del 2/9/2010.

Gent.mo Sindaco
Comune di Scarperia
Via dei Bastioni 3
50038 Scarperia (FI)

e. p.c.:

Gent.mo Consigliere Mauro Ferrini
Consiglio Comunale
Comune di Scarperia
Via dei Bastioni 3
50038 Scarperia (FI)

Gentile Sindaco,

faccio seguito al ricevimento, in data 9 novembre 2010, della segnalazione trasmessaci per posta elettronica dal consigliere del Comune di Scarperia sig. Mauro Ferrini (all.1), al quale è allegata copia la comunicazione della SV del 2 settembre 2010, rivolta agli uffici comunali (all.2).

In particolare, in detta comunicazione, avente per oggetto: "procedura di gestione delle interrogazioni e interpellanze dei consiglieri comunali", al punto 5 si dispone che "le relazioni degli uffici al Sindaco sono riservate. Non possono quindi essere oggetto di accesso". Il ricorrente riferisce di aver tentato ripetutamente di far modificare tale inciso. Tuttavia ad oggi vige l'esclusione dell'accesso lamentata.

Quanto segnalatomi mi impone di ricordare alla SV che il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali previsto dall'art. 43 del Dlgs267/200 si pone su un piano del tutto diverso dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti L241/90, come più volte specificato dalla giurisprudenza, essendo che il secondo è un istituto che consente ai singoli soggetti (o associati) di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento dei organi istituzionali decisionali del Comune (v. *ex multis* C. di Stato Sez. IV n.4855 del 21/8/2006). Il



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

diritto di accesso del consigliere, come ormai da consolidata giurisprudenza amministrativa, è interpretato nel senso che l'accesso considerato dall'art. 43 TUEELL si estende a tutti di documenti e notizie utili all'espletamento del mandato. Questa – ossia la utilità all'espletamento del mandato – è l'unica limitazione al diritto di accesso dei consiglieri, talchè, ad esempio, per quanto riguarda il caso in esame “non può ritenersi idonea a giustificare il diniego all'istanza di accesso agli atti, da parte di un consigliere comunale, una motivazione che faccia riferimento al carattere di atto interno, per il buon andamento degli uffici, di quello richiesto, apparendo, tale spiegazione, generica ed ingiustificata, in relazione a quanto dispone l'art. 43 D.Lgs. n. 267/2000” (C. di Stato sez. V n.166/2008). Pertanto, specificata la portata della norma ex art. 43 TUEELL, fonte di rango primario, la disposizione di cui al punto 5) della nota della SV del 2 settembre 2010, in quanto limitatrice di detta portata, risulta porsi in contrasto con una norma di rango superiore, e va quindi, quantomeno, disapplicata. Come specifica il supremo giudice amministrativo, una norma regolamentare che, ad esempio, subordinasse l'accesso del consigliere comunale ad atti riservati all'autorizzazione del Sindaco, si porrebbe in contrasto con una norma di rango superiore, e andrebbe disapplicata a prescindere da una formale impugnazione (v. C. di Stato sez. V n.5264/2007). Nel caso in esame, può dirsi che la disapplicazione si impone a *fortiori*, dato che la disposizione limitatrice dell'accesso non è neanche norma regolamentare, ma contenuta in una lettera indirizzata agli uffici.

Tutto ciò premesso, si auspica che la limitazione *de qua* venga abolita.

Resto in attesa di riscontro, cordiali saluti


Il Difensore civico
Dott.ssa Lucia Franchini

~~Allegati 2~~

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla responsabile della pratica, dott.ssa Vanna Pastacaldi
Indirizzo e-mail: v.pastacaldi@consiglio.regione.toscana.it

tel. 055 23 87 800
fax 055 21 02 30

www.consiglio.regione.toscana.it/difensore



VPvp

Consigliere-ferrini

Si allega per gli interessati informativa privacy art. 13 SDigs196/03